

**TRIBUNALE DI VERCELLI**

**Sezione Lavoro**

**RICORSO EX ART.414 C.P.C.**

**CON CONTESTUALE RICHIESTA**

**DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE per**

**BELTRAME Alessandra** nata a Vercelli 30/05/1980 residente in  
Asigliano Via Trento 10 CF: BLTLSN80E70L750B

**CROCE Alessandro** nato a Vercelli il 21/12/1982 residente in  
Caresanablot Via Buonarroti 18 CRC LSN82T21L750E

**DEL FIORE Tiziana** nata a Vercelli il 02/03/1981 residente in Trino Via  
Vercelli 14 CF:DLFTZN81C42L750Y

**DELLAMULA Annalisa** nata a Vercelli il 20/02/1980 residente in  
Saluggia Via don Carra 82 CF: DLLNLS80B60L750N

**DEMICHELIS Antonella** nata a Casale Monferrato (AL) il 05/12/1962  
residente in Vercelli Via Camillo Leone 10 CF: DMCNNL62T45B885B

**ESPOSITO Marianna** nata a Maddaloni (CE) il 14/07/1982 residente a  
San Felice a Canello (CE) Via Ponti Rossi 43

**GIORDANO Lucia** nata a Roma il 21/09/1973 residente a Vercelli Via  
Caduti nei Lager 19 CF: GRDLCU73P61H051U

**RONCAROLO Maria Luisa** nata a Vercelli il 07/07/1966 residente a  
Vercelli Piazza Mazzini 17 CF: RNCMLS66L47L750K

**RUSSO Raffaella** nata a Chivasso (TO) il 23/10/1982 residente a Vercelli  
Via Duomo 1 CF: RSSRFL82R63C665B



**SPAGNOLO Daniela** nata a San Pietro Vernotico (BR) il 21/10/1980,  
residente a Brusaschetto Via Camino 6 CF:SPGDNL80R61I119J

**STEFANETTI Silvia** nata a Ivrea il 16/0/1981 residente a Langosco Via  
Pio XI n.1 CF:STFSLV81C56E397S

**ricorrenti**

**Avv.Gianni Croce**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore e l'Ufficio Scolastico  
Regionale per il Piemonte in persona del Direttore Generale p.t.

**Oggetto: INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI  
AD ESAURIMENTO DIPLOMATI MAGISTRALI ENTRO A.S.  
2001/2002**

\*\*\*\*\*

Fatto:

i ricorrenti appartengono al corpo docente e hanno conseguito  
l'abilitazione per l'insegnamento in virtù del diploma di maturità  
magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 al termine di  
Scuola e Istituto Magistrale

I ricorrenti attualmente sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di  
Istituto, cioè in quelle utilizzabili per il conferimento delle supplenze brevi  
e non per l'assunzione a tempo indeterminato;

I ricorrenti aspirano ad essere inclusi per l'insegnamento nella scuola  
dell'infanzia (classe di concorso AAAA) e per l'insegnamento nella scuola  
primaria (classe di concorso EEEE) nella terza fascia delle graduatorie ad  
esaurimento definitive dell'ambito territoriale di Vercelli valide per gli



AA.SS. 2014/2017 ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti banditi dal MIUR ex art.399 D.Lvo 297/94;

i ricorrenti hanno provveduto inoltrare formale diffida all'Ufficio competente chiedendo l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Vercelli sia per l'insegnamento della scuola dell'infanzia che per la scuola primaria, senza- tuttavia- ottenere riscontro alcuno.

In considerazione del mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, i ricorrenti si vedono costretti adire le vie legali per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

### **1.La giurisdizione in materia di graduatorie scolastiche ad esaurimento (già permanenti)**

Dette graduatorie rientrano in quel sistema di reclutamento di personale fondato sulla collocazione nelle stesse dell'aspirante in base a criteri prestabiliti, e non su un iter concorsuale.

Pertanto, contrariamente a quanto accade all'esito di un concorso, l'assunzione del candidato non è immediata, ma meramente eventuale e futura in quanto dipendente dai posti di lavoro che si renderanno disponibili di volta in volta e- quindi- potrebbe anche ipoteticamente mai avvenire.

Risultano mancanti, infatti, i caratteri tipici che caratterizzano le procedure concorsuali: bando di concorso, indicazione di numero preciso di posti da ricoprire, termine entro cui dovranno ricoprirsì tali posti, procedura di



valutazione al termine della quale viene individuato l'elenco dei vincitori con loro immediata assunzione.

La giurisprudenza prevalente riconosce che il disposto dell'art. 63 D.L.vo 165/01 che riconosce la giurisdizione del Giudice Amministrativo nell'ambito delle procedure di pubblica selezione non può riguardare le controversie in punto ad inserimento, aggiornamento e permanenza in graduatorie ad utilizzazione meramente eventuale, in cui il privato fa valere il proprio diritto al lavoro.

Sulla giurisdizione in materia di graduatorie scolastiche (già permanenti, ora ad esaurimento) si è espressa costantemente la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Ordinanze 13/02/2008 n.3399; 08/02/2011 n.3032; 23/07/2014 n.16756).

Anche il T.A.R. ha confermato la carenza di potere giurisdizionale del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario, ove si verta in siffatte ipotesi (T.A.R. Lazio sez.III bis 30/01/2012 n.1021)

Il Consiglio di Stato, (Ad.Plenaria 12/07/2001 n.11) ha stigmatizzato che le graduatorie degli insegnanti non sono stilate a conclusione di una procedura concorsuale di diritto pubblico (contraddistinta dalle tipiche fasi di pubblicazione di un bando di concorso, valutazione, graduatoria finale), bensì a seguito di una formazione di un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso del c.d. "titolo abilitante" per l'insegnamento e in attesa soltanto dell'immissione in ruolo.

Consegue da ciò (dice il Consiglio di Stato) che la situazione giuridica soggettiva, vantata dagli iscritti nelle graduatorie, è definita di "diritto soggettivo", e non di "interesse legittimo": l'insegnante iscritto nella



graduatoria vanta una vera e propria pretesa ad ottenere il posto di lavoro con il regolare scorrimento della graduatoria stessa.

Normativa sui diplomi magistrali rilasciati dagli Istituti Magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali.

Il Decreto legislativo 297/94 – art.194/1 – stabiliva che:” al termine di corsi di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne” (ora scuola infanzia)

## **2. LA NORMATIVA SULLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PREVISTA DAL D.M. 235 DEL 01.04.2014**

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l’aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, all’articolo 1 stabilisce che:

*“1. Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata “IV”) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:*

- a) la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;*
- b) la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa.*

*A norma dell’articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria;*

- c) il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato.....”.*

Al successivo art. 7 è stabilito che:

*“1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e sono utilizzate, ai sensi dell’articolo 1 della*



*legge 3 maggio 1999, n. 124, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche.*

*2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato, nonché per l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, compresa la scelta della provincia e delle sedi.”.*

All'art. 9 commi 2 e 3, del medesimo decreto, relativo alle modalità di presentazione delle domande, è stabilito che: *“la domanda [...] dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 10 maggio 2014 esclusivamente con modalità web [...]*

*a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it));*

*b) inserimento della domanda via web [...].”.*

L'art. 10, comma 2, lettera b, del Decreto in oggetto, infine, ha stabilito che: *“[...] è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].”.*

Dalla normativa sopra riportata si evince chiaramente che la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle graduatorie ad esaurimento (da ora, per brevità, solo GAE) può essere presentata esclusivamente da coloro che risultino già inseriti nelle stesse, con modalità telematica attraverso il sito *“Istanze on line”*, precludendo, pertanto, a chi non figura nelle stesse, la possibilità di presentare domanda di inserimento.

### **3. LA NORMATIVA SUI DIPLOMI MAGISTRALI RILASCIATI DAGLI ISTITUTI MAGISTRALI A CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDI DI DURATA QUADRIENNALE E QUINQUENNALE**

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 stabiliva che: *“Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il*



conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne." (ora Scuola dell'Infanzia).

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate "[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]".

L'art. 197, comma 1, del D.Lgs 297/1994 stabilisce che: "A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".

Nelle premesse al Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175, avente ad oggetto "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare", sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, si legge che "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

L'art. 2 del medesimo decreto stabilisce che "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".



Al successivo art. 3, comma 1, è stabilito che: *"In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale [...] è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado [...] di durata quinquennale [...]. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna"*.

Con il D.P.R. n. 323 del 1998 è stato approvato il *"Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425"*. L'art. 15, comma 7 del medesimo decreto, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente stabilisce che: *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"*.

Da ultimo, il D.P.R. del 25 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, *"...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, **prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei***





*corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G.L. n. 82 del 24 settembre 2012.* Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002.”.

Il decreto presidenziale ha riportato integralmente quanto sul punto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 4929 del 2012.

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince *ictu oculi* che **il legislatore ha da sempre ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali di scuola magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei** per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie, ora dell'Infanzia e Primaria.

#### **4. LA NORMATIVA SUI DIPLOMI MAGISTRALI RILASCIATI A CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDI SPERIMENTALI DI DURATA QUADRIENNALE O QUINQUENNALE**

In via preliminare appare opportuno riportare la normativa che ha disciplinato nel tempo i diplomi magistrali rilasciati a conclusione dei corsi di studio sperimentali di durata quadriennale o quinquennale.

Il **D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974**, istitutivo dei corsi di sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale e dei relativi istituti, riconosceva e regolava le sperimentazioni nelle scuole intese come:

- *“ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico”*



- *“ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti”* (art. 1).

Con tale decreto, pertanto, vengono riconosciuti due tipi di sperimentazione: quella metodologico-didattica, rimessa alla discrezione dei singoli insegnanti, priva di oneri per lo Stato e tutt’ora in essere (art. 2) e quella di ordinamento e strutture (art. 3). Quest’ultima, inerente alle sperimentazioni di nuovi ordinamenti scolastici, invece, è stata di fatto cancellata dalla cosiddetta "riforma Gelmini", a cui si è dato avvio con l'art. 64 del Decreto Legge 133/2008 e proseguita con la razionalizzazione degli istituti della scuola secondaria con Decreto Legge 137/2008 (convertiti nella Legge 169/2008).

Esempi di sperimentazioni attuate nel corso degli anni settanta ed ottanta sono il Piano Nazionale Informatica ed il Progetto Brocca (dal nome del sottosegretario alla Pubblica Istruzione, Beniamino Brocca, che lo promosse durante la X Legislatura).

Il D.P.R. 419/1974 all’articolo 4, relativo alla validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali, prevedeva che *“Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”*.

L’articolo 3, commi 1 e 2, della **Legge n. 341 del 1990**, sulla Riforma degli ordinamenti didattici universitari, ha istituito uno specifico corso di laurea con due indirizzi per la formazione dei docenti della scuola materna ed elementare (oggi dell’infanzia e primaria), stabilendo che *“Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti,*



*rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili”.*

*Al successivo comma 7 è stabilito che “... Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio”.*

*Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione n. 297 del 1994, all'articolo 197 comma 1, prevede che il titolo conseguito all'esito dell'esame di maturità presso l'istituto magistrale ha valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, stabilendo che “A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella*



*scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”.*

Tale disposizione è stata successivamente abrogata dall'**art. 17 della legge n. 425 del 1997**, la quale, all'art. 1 commi 2 e 3, ha previsto che “...2. *Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.*

*3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie: a – per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio”.*

L'articolo 279 del T.U. n. 297 del 1994 (anch'esso abrogato) prevedeva che “*E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”.*

L'articolo 402 del medesimo Testo Unico prevede al comma 1, tra i requisiti generali di ammissione, che “...*ai fini dell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:*

*a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola dell'infanzia;*

*b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare....”.*



Nel 1997 è stato dato seguito alle misure contenute nell'art. 3 della Legge 341/1990 attraverso l'art. 2 del **Decreto interministeriale del 10.03.1997**, il quale stabilisce, ai commi 1 e 3, che “I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

(..omissis...)

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il diploma di maturità magistrale, anche ai fini dell'accesso a posti di istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato”.

L'art. 15, comma 7, del **D.P.R. n. 323/1998** (disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali), facendo seguito alla disciplina introdotta con la Legge 425/1997, stabilisce che “I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”.

L'articolo 2 del **Decreto Ministeriale n. 62 del 2011**, lettera b), prevede, tra i titoli di studio che danno diritto all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia per l'insegnamento nella scuola primaria, anche “Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti



*al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi”.*

**Il D.P.R. del 25 marzo 2014**, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica n. 14A03701 proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, *“...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l’anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, **prima dell’istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l’art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l’art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall’art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell’ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012.** Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed*



annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002.”.

Il decreto presidenziale ha riportato integralmente quanto sul punto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 4929 del 2012.

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince *ictu oculi* che **il legislatore ha da sempre ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e Primaria.**

Sulla piena validità dei diplomi magistrali sperimentali ad indirizzo linguistico, sussiste, inoltre, un indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato.

Il Consiglio di Stato con la **decisione n. 2172 del 19 dicembre 2002** aveva espressamente stabilito che “...*la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell’art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (ora abrogato dall’art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) come “ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture” è stata autorizzata ed attuata...in vista del nuovo assetto dell’istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l’insegnamento della lingua straniera, e della formazione 4 N.R.G. 2172/2002 (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo psicopedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie. In tale quadro, la “piena validità” riconosciuta secondo i “criteri di corrispondenza fissati*



nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”, a norma del successivo art. 279 (anch’esso abrogato dal vitato D.P.R. del 1999), al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria...”.

Anche successivamente il medesimo Consiglio di Stato ha sempre e costantemente ribadito che “Ai fini della ammissione al concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e, quindi, dell’accesso ai ruoli provinciali della scuola elementare, il diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale quinquennale ad indirizzo linguistico (in forza dell’art. 278 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297), deve essere considerato a pieno titolo corrispondente al diploma di maturità magistrale” (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 agosto 2008, n. 3917).

Ed ancora “La piena validità riconosciuta secondo i “criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione” al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dall’interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell’Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l’equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso





negli ordinari programmi didattici” (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550).

Pertanto, in applicazione della univoca giurisprudenza del massimo organismo amministrativo, il **T.A.R. Lazio**, ha stabilito che *“In proposito, il Collegio condivide l’orientamento del Consiglio di Stato... secondo cui “la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica **non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria.** In sostanza, a prescindere dall’interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell’Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l’equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine del corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (Consiglio di Stato. Sez. VI, 3 dicembre 2009 n. 7550)” (T.A.R. Lazio, sentenza n. 6749/2014).*

Proprio in considerazione dell’univoco indirizzo in materia dettato dal Giudice Amministrativo ma soprattutto alla luce del chiaro letterale disposto legislativo, l’Ecc.mo Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro con ordinanza n. 1534 del 2013 ha stabilito che *“Dal reticolo normativo sopra riportato si evince che **il legislatore**, nel momento in cui ha reso necessario il conseguimento di una laurea per insegnare nelle scuole dell’infanzia e primaria, **ha avvertito l’esigenza di tutelare l’affidamento riposto nel valore legale ed abilitante del titolo di maturità rilasciato dagli istituti magistrali da coloro che l’avevano già ottenuto o che si erano iscritti ai relativi corsi sino all’a.s. 1997/1998. Non si ravvisa nelle disposizioni in questione alcuna esclusione dei diplomi ad indirizzo sperimentale che devono, quindi considerarsi muniti dello stesso valore di quelli***



**tradizionali.** Laddove le norme hanno voluto specificatamente riferirsi al diploma di maturità magistrale lo hanno fatto espressamente utilizzando detto termine (art. 2, comma 3 D.I. 10.3.1997) e, al contempo, appare insuperabile l'espressa clausola di salvaguardia che è stata dettata a beneficio dei titoli rilasciati dall'istituto magistrale tout court all'esito di corsi sperimentali senza effettuare alcuna distinzione di contenuto o percorso formativo tra gli stessi" (Trib. Perugia, Dott. Marco Medoro, ordinanza n. 1534 del 2013).

Anche nella successiva ordinanza n. 1929 del 2013, resa in esito al reclamo proposto dall'Amministrazione resistente avverso l'ordinanza di cui sopra, il medesimo Tribunale di Perugia ha precisato che **"Dal tenore letterale e complessivo della disciplina in esame non è dato desumere alcuna subordinazione del valore legale ed abilitante dei titoli di studio così conseguiti ad un giudizio di compatibilità ovvero di corrispondenza, ai fini dell'equiparazione dei titoli, tra le materie di insegnamento del corso sperimentale e quelle caratteristiche del corso magistrale ovvero l'esclusione di titoli conseguiti all'esito di specifici corsi sperimentali..."**.

Orientamento successivamente ribadito dalla medesima Autorità giudiziaria, in procedimenti vertenti su identica questione, con ordinanza del 29.04.2015, Dott. Marco Medoro, ordinanza n. 1636 del 30.04.2015, Dott. Giampaolo Cervelli e ordinanza del 18.05.2015, Dott.ssa Clara Ciofetti.

Da ultimo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, ha riconosciuto valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (richiamando quanto stabilito dal D.P.R. del 25 marzo 2014) anche ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, annullando il Decreto ministeriale n. 325 del 2014 nella parte in cui non consentiva appunto ai docenti in possesso di tale titolo di studio l'inserimento nelle graduatorie predette.

In sostanza risulta, pertanto, **incontestato nel nostro ordinamento**, a prescindere dalla interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale (linguistico e pedagogico) non erano in parte coincidenti, **che il**



**diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale quinquennale ad indirizzo linguistico, deve essere considerato a pieno titolo corrispondente al diploma di maturità magistrale e pertanto idoneo per l'insegnamento nella scuola Primaria.**

Nessuna successiva volontà legislativa con efficacia retroattiva è intervenuta a privare di valore abilitante il titolo di studio in questione ai fini dell'insegnamento nelle scuole primarie!!!!!!!!!!!!!!

#### **5. IDONEITA' DEL TITOLO DI STUDIO DI MATURITA' MAGISTRALE PER L'INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973 DEL 16 .04.2015**

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Tale Decreto, come sopra ampiamente illustrato, permette di presentare la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle GAE esclusivamente ai docenti già inseriti nelle stesse e registrati nella piattaforma telematica del MIUR denominata "Istanze *on line*".

Più precisamente, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 di tale Decreto, inerente alle "*Modalità di presentazione delle domande*", si prevede che: "[...] la domanda [...] dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...]:

a) *registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora*



*effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it));*

*b) inserimento della domanda via web.”.*

Il successivo art. 10, comma 2, lettera b, stabilisce che “[...] è motivo di esclusione [...] la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall’art. 9, commi 2 e 3 [...].”

La piattaforma web del MIUR denominata “Istanze on line”, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l’a.s. 2001/2002, non ha consentito la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva – e impedisce attualmente – alle parti ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

A tal proposito il Consiglio di Stato ha stabilito che *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali."*

E ancora *"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il*



*conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).*

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come sopra illustrato, le parti ricorrenti hanno inoltrato diffida al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per ..... chiedendo di essere inserite nelle graduatorie in oggetto ma, le stesse, ad oggi, non hanno ricevuto alcun riscontro.

## **6. SULLA EFFICACIA *ERGA OMNES* DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO NELLA III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO AI TITOLARI DEL DIPLOMA MAGISTRALE**

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si può riconoscere una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non hanno preso parte al processo, ma che risultano comunque interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli



ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito il principio stabilendo che in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008 non ha effetto. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che “...*la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l’estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell’amministrazione ma, al contrario, a consentire l’esplicazione dei principi, riconducibili all’imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis*”.

\*\*\* \*\*

#### **ISTANZA CAUTELARE AX ART. 700 C.P.C.**

Con la sentenza 1953/2015 del 16/04/2015 il Consiglio di Stato ha annullato il D.M- 235/14 di aggiornamento G.A.E. nella parte in cui non ha consentito ai docenti in possesso del titolo abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 la possibilità di inserimento nelle G.A.E.

L’annullamento da parte del Supremo Organo della Giustizia Amministrativa dei criteri fissati dal D.M. 235/14 , nella parte de qua, ha valenza *Erga omnes*, e, per tanto i ricorrenti hanno inoltrato alle Amministrazioni resistenti richiesta di inserimento nelle G.A.E. , senza ottenere risposta alcuna.

Alla luce di quanto sopra è di tutta evidenza il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle predette graduatorie per gli anni 2014/2017 sia della scuola primaria che dell’infanzia, in virtù dei titoli abilitanti di cui sono in possesso.

Allo stato, è altresì di tutta evidenza l’urgenza del riconoscimento del diritto delle parti ricorrenti ad essere inserite nella graduatoria ad



esaurimento con possibilità di essere destinatari di incarichi di insegnamento con successiva possibilità di immissione in ruolo.

Ritengono, pertanto, sussistere entrambi i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex art.700 c.p.c.

L'urgenza di un provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte, risulta indifferibile in conseguenza della mancanza materiale del tempo necessario a far valere in sede ordinaria il diritto del riconoscimento del punteggio senza subire un danno irreparabile.

In proposito, si ricorda all'Onorevole Giudicante che il MIUR stabilisce i termini per la individuazione degli aventi diritto alla loro immissione in ruolo quale docenti nel mese di agosto, così come per l'individuazione degli aventi diritto agli incarichi a tempo determinato (31/08 o 30/06)-

Ciò, unito alla circostanza pacifica e nota a tutti che l'instaurazione di un procedimento ordinario avanti il Tribunale, ancorchè in funzione di Giudice del lavoro, ha una durata media che andrebbe sicuramente a sfiorare il predetto termine , giustifica pienamente la richiesta di un provvedimento cautelare per ottenere una decisione sulla presente controversia.

Ove la presente istanza non venisse accolta, ai ricorrenti (*periculum in mora*) deriverebbe un grave ed irreparabile danno dato che le graduatorie di cui si discute hanno valenza triennale, per gli anni scolastici 2014/2017, ai fini tanto della immissione in ruolo quanto delle supplenze temporanee.

Inoltre l'inserimento con riserva dei ricorrenti in dette graduatorie consentirebbe l'inclusione, seppure sempre in via non definitiva, anche nella prima fascia delle graduatorie d'Istituto.

In più si deve considerare che il DDL "Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"- atto Camera n. 2994- art.8/10 prevede la cancellazione definitiva delle graduatorie ad esaurimento a decorrere dall'A.S. 2015/2016.

Detto comma, tenuto conto della procedura straordinaria di assunzioni a tempo indeterminato finalizzata a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico della autonomia e della modifica delle modalità di accesso ai



ruoli del personale docente di cui all'art.399 T.U. di cui al D.L.vo 297/94 prevede la perdita di efficacia di tutte le graduatorie di merito e ad esaurimento di cui al comma 2, lettera a) e b), per i gradi di Istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualunque tipo e durata .

Le graduatorie relative al personale docente della scuola dell'infanzia e al personale educativo continuano ad avere efficacia.

C'è ancora da sottolineare come il protrarsi della situazione prospettata per il tempo necessario alla tutela in via ordinaria del diritto rivendicato dai ricorrenti deriva anche dalla natura del pregiudizio che andrebbero a subire: quest'ultimo, infatti, non è suscettibile di risarcimento mediante equivalente monetario, trattandosi di un bene giuridico non patrimoniale di un aspirante docente che da anni è costretto a vivere nel "preariato" in attesa di un contratto di lavoro a tempo determinato e successivamente un'immissione in ruolo, in grado di riconoscere un posto di lavoro e un reddito mensile garantiti.

Per quanto riguarda il *fumus boni iuris*, si ritiene che la verosimiglianza dell'esistenza del diritto rivendicato appaia provata, in quanto è già stato annullato- con efficacia *erga omnes*- il D.M. 235/14, da parte del Consiglio di Stato sentenza n. 1973/15 nella parte in cui non ha previsto la possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002.

Dunque, le pretese dei ricorrenti appaiono fondate sussistendo entrambi gli imprescindibili requisiti per la richiesta di un provvedimento ex art. 700 c.p.c.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.63/1 D.L.vo 165/01 si chiede fin d'ora che il Giudice voglia disapplicare e/o revocare e/o annullare il D.M. 235/14 nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, disposti dal MIUR per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito Territoriale per la Provincia di Vercelli.

Alla luce delle considerazioni svolte, i ricorrenti, ut supra, chiedono all'Ecc.mo Tribunale adito , in via interinale e cautelare ex art. 700 c.p.c.





## VOGLIA

### In via cautelare

Anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 669 sexies/2 c.p.c. con decreto inaudita altera parte

Disporre l'inserimento con riserva dei docenti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Vercelli – classe di concorso scuola infanzia e/ o primaria valida per gli anni scolastici 2014/2017 alla posizione corrispondente al punteggio maturato alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con D.M. 235/14 in base a titoli e servizi posseduti, e per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica, in particolare dell'Ufficio Scolastico per il Piemonte – Ambito Territoriale provincia di Vercelli , ad adottare tutti gli atti necessari, compreso l'inserimento con riserva nelle graduatorie d'Istituto in prima fascia, dove sono attualmente inseriti in seconda fascia, con il punteggio loro spettante.

### Nel merito si chiede

**Disporre l'inserimento senza riserva dei docenti nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Vercelli – classe di concorso scuola infanzia e/ o primaria valida per gli anni scolastici 2014/2017 alla posizione corrispondente al punteggio maturato alla data di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento disposto con D.M. 235/14 in base a titoli e servizi posseduti, e per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica, in particolare dell'Ufficio Scolastico per il Piemonte – Ambito Territoriale provincia di Vercelli , ad adottare tutti gli atti necessari, compreso l'inserimento con riserva nelle graduatorie d'Istituto in prima fascia, dove sono attualmente inseriti in seconda fascia, con il punteggio loro spettante.**

Vinte le spese del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15,00% ed accessori di legge.

Si producono:

Procure Alle liti

Doc. 1) diploma maturità magistrale Beltrame Alessandra e diffida MIUR;



- Doc.2) diploma maturità magistrale Croce Alessandro e diffida MIUR;
- Doc. 3) diploma maturità magistrale Del Fiore Tiziana e diffida MIUR;
- Doc. 4) diploma maturità magistrale Dellamula Annalisa e diffida MIUR;
- Doc. 5) diploma maturità magistrale Demichelis Antonella e diffida MIUR;
- Doc. 6) diploma maturità magistrale Esposito Marianna e diffida MIUR;
- Doc. 7) diploma maturità magistrale Giordano Lucia e diffida MIUR;
- Doc. 8) diploma maturità magistrale Roncarolo Maria Luisa e diffida MIUR;
- Doc. 9) diploma maturità magistrale Russo Raffaella e diffida MIUR;
- Doc. 10) diploma maturità magistrale Spagnolo Daniela e diffida MIUR;
- Doc. 11) diploma maturità Stefanetti Silvia e diffida MIUR;
- Doc. 12) D.M. 235/14
- Doc. 13) DPR 25/03/14 con allegato parere Consiglio di Stato 4929/12 .
- Doc. 14) sentenza Consiglio di Stato 1973/15
- Doc. 15) DDL – riforma scuola
- Doc. 16) graduatoria scuola infanzia
- Doc. 17) graduatoria scuola primaria
- Doc 18) nota MIUR 20/21/05/2015

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002, n.115 come modificato dal D.L. 06.07.2011, n.98 convertito con L. 111/11, ai fini del versamento del contributo unificato, il valore della presente controversia è indeterminabile.  
C.U. € 259,00

Vercelli, 08/06/ 2015

**Avv. Gianni Croce**

